



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA
Provincia di Salerno

PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, E DELLA TRASPARENZA
2023-2025

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025

PARTE PRIMA

Paragrafo I
PREMESSA

Normativa principale di riferimento: L. 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; D.p.c.m. 16 gennaio 2013, “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”); Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021); Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023 (PNA 2022). Il PNA 2022 ha introdotto semplificazioni rivolte ora a tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti facendo riferimento al parametro del personale in servizio e, nello specifico, alla sua consistenza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di elaborazione del PIAO, come indicato nel Piano triennale dei fabbisogni di personale contenuto nel PIAO medesimo. Le semplificazioni elaborate si riferiscono sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio. Le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell’organo di indirizzo. Ciò può avvenire solo se nell’anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione

Questo Ente ha una popolazione al 31.12.2022 (dati ISTAT) di 12.202 abitanti (quindi sulla base delle indicazioni del P.N.A. è un “piccolo Comune” trovandosi demograficamente al disotto dei 15.000 abitanti) ed al 31.12.2022 contava n.33 dipendenti .

Come noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012 n.265), ha impegnato ciascuna amministrazione pubblica alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, ed alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica. Il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha ribadito che l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria.

Successivamente all’entrata in vigore della legge surrichiamata, si è proceduto - rispettivamente, con decreti sindacali, e con atti deliberativi giuntali - ad individuare nel Segretario Comunale *pro tempore* la figura responsabile della prevenzione della corruzione, e ad approvare, di anno in anno, il “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” (P.T.P.C.), come integrato da quello per la TRASPARENZA.

La CIVIT (ora ANAC), con provvedimento n. 72 dell’11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), finalizzato ad assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, ridurre le opportunità

“PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025”, Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare, più in generale, un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nella circolare 1/2013, la Funzione Pubblica sottolinea con forza che il concetto di corruzione deve essere inteso nella più ampia accezione del termine e comprensivo delle *“varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati [...] e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione [...] ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

La nozione di corruzione riconduce alla differenza sussistente tra illegittimità e illegalità dell’agire pubblico. La prima ricorre nel caso di mancata conformità a una norma giuridica. La seconda è connotata da un *quid pluris*: la strumentalizzazione delle potestà pubblicistiche, vale a dire l’esercizio delle potestà pubblicistiche diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo rispetto a quello previsto da norme giuridiche o dalla natura della funzione.

Con Determinazione n. 12 del 28/10/2015 si è ribadita la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la *“maladministration”*, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Nella sua struttura elementare, quindi, la corruzione nel settore pubblico si realizza quando l’agente pubblico – cui lo Stato ha delegato poteri o dispone di informazioni o influenza nell’ambito del corrispondente processo decisionale – si appropria direttamente o spartisce con un corruttore, mediante uno scambio occulto, i diritti di proprietà sulle rendite create attraverso tali meccanismi. Il corruttore è disposto a pagare una quota del valore della rendita per ottenerne la disponibilità, oppure per aumentare le probabilità di conseguirla al termine della procedura.

Nello studio dei fattori che favoriscono lo sviluppo della corruzione si possono distinguere tre principali paradigmi di analisi.

Il primo, di matrice economica, considera le scelte dei corrotti e dei corruttori come il frutto di un calcolo razionale, che dipende dalle aspettative riguardo ai costi attesi – in particolare, la probabilità di essere scoperti e di incorrere nelle corrispondenti sanzioni – e dei vantaggi attesi, confrontati con quelli delle alternative disponibili, secondo la formula $C=M+D-T-A$.

In un particolare contesto di attività pubblica, il **livello di corruzione C** si associa: a) all’ammontare di **M**, ossia al **grado di monopolio** cui corrispondono posizioni di rendita create dall’intervento pubblico, a seguito di attività redistributive o regolative dello Stato. Le probabilità di corruzione aumentano quanto più ampie sono tali rendite, che rendono più vantaggiosa la loro appropriazione ad opera di corrotti e corruttori; b) a **D**, ossia il **grado di discrezionalità nell’esercizio**, da parte dell’agente pubblico, del potere di creare, distribuire o espropriare tali rendite. Le probabilità di corruzione aumentano quanto più cresce il potere degli agenti pubblici di decidere chi beneficerà delle loro scelte. La discrezionalità prescinde dalle attribuzioni formali: anche il potere di accelerare o rallentare una pratica riflette la capacità dell’agente pubblico di attribuire in modo selettivo e arbitrario un vantaggio – ovvero un costo – ai privati. La discrezionalità si associa qui a doppio filo all’inefficienza della macchina amministrativa: qualsiasi disfunzione consente infatti agli agenti pubblici di monetizzare sotto forma di tangenti il controvalore del tempo e dell’impegno profuso nell’esercizio delle proprie mansioni; c) a **T**, ossia il **grado di trasparenza delle procedure**. Quanto minore è la trasparenza, infatti, tanto più aumenta la capacità degli agenti pubblici di utilizzare a proprio vantaggio, ovvero come risorsa di scambio, informazioni riservate e confidenziali che possono essere impiegate da un corruttore per aumentare la sua probabilità di ottenere una posizione di rendita al termine della procedura; d) ad **A**, ossia il **grado di accountability**, in altri termini il **grado di “rendicontabilità” nell’esercizio del potere pubblico**, che riflette il grado di responsabilità degli agenti che lo esercitano rispetto ai meccanismi di controllo penale, disciplinare, contabile, politico, sociale. Quanto più efficaci sono i controlli e più severe le sanzioni previste dall’ordinamento, meno conveniente risulta il coinvolgimento nella corruzione.

Un secondo approccio, di matrice sociologico-culturalista, guarda invece alla diversa distribuzione di quelli che sono chiamati i “costi morali” della corruzione. I costi morali plasmano le preferenze etiche che sono alla radice delle scelte di proporre o accettare – ovvero respingere – la corruzione. Quanto maggiore è il costo morale di un individuo, tanto più forte è la sua preferenza per il rispetto della legge, che accresce il disagio derivante dall’agire nell’illegalità. I costi morali sono influenzati dai valori e dai codici informali prevalenti nelle organizzazioni sociali ed economiche nelle quali l’individuo è socializzato, nonché dai giudizi morali espressa dai loro membri

“PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025”, Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ■ del ■.

La terza matrice analitica, legata alla teoria neo-istituzionalista, si concentra invece sulla presenza ed efficacia relativa di “strutture di governo” e meccanismi di regolazione che disciplinano i rapporti tra i protagonisti degli scambi occulti.

Da ultimo, il **decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97**, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ha portato il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le modifiche hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, comma 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016).

Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà dell'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione, anche all'OIV (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Si dispone che alle società in partecipazione come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (schema di testo unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea». Con il **d.lgs. 175/2016** recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (GU n.210 del 8-9-2016), attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia, si è poi operato il riassetto della disciplina del settore.

La novella legislativa, infine, ha disposto l'obbligo per il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza di indicare nominativamente i soggetti Responsabili (di norma individuati nei Responsabili Apicali) delle varie pubblicazioni nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Al momento di adozione del presente Piano, i soggetti di cui sopra sono i seguenti:

Responsabile AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Carla GREZZI;
Responsabile AREA FINANZIARIA, Dr.ssa Matilde LIGUORI;
Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, Dr. Biagio CIPOLLETTA;
Responsabile AREA TECNICA 1, Arch. Giovanni PEDUTO;
Responsabile AREA TECNICA 2, Ing. Paolo CARRAFIELLO;
Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, Dr. Graziano LAMANNA;
ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune di Montecorvino Rovella ha già adottato il proprio piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza e successivi aggiornamenti:

per il triennio 2014-2016 (Deliberazione G.C. n. 22 del 29.01.2014), per il triennio 2015-2017 (Deliberazione G.C. n. 17 del 30.01.2015), per il triennio 2016-2018 (Deliberazione G.C. n. 5 del 14.01.2016), per il triennio 2017-2019 (Deliberazione G.C. n. 15 del 30.01.2017), per il triennio 2018-2020 (Deliberazione G.C. n. 12 del 31.01.2018), per il triennio 2019-2021 (Deliberazione G.C. n. 13 del 05.02.2019), per il triennio 2020-2022 (Deliberazione G.C. n. 14 del 31.01.2020), per il triennio 2021-2023 (Deliberazione di G.C. n. 61 del 26/03/2021), per il triennio 22-2024 (Deliberazione di G.C.n.55 del 24.04.2022).

Rilevato che l'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione è il P.N.A. 2022, approvato da ANAC della Deliberazione n. n. 7 del 17.01.2023, si rende necessario procedere all'aggiornamento del PTPC di questo Comune per il triennio 2023-2024, in conformità alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione;

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del []..

L'adozione del piano 2023-2025 è stata preceduta dal coinvolgimento della struttura e dalla pubblicazione di avviso pubblico (prot. n. 821/2023), con il quale cittadini ed associazioni sono stati invitati a presentare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito ai contenuti del piano stesso. Non sono pervenute osservazioni.

Per il corrente anno, a seguito dell'introduzione del PIAO, il PTPCT deve essere assorbito dalla sezione 2, sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" di tale strumento programmatico introdotto dall'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Paragrafo II

AMBITI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - OBIETTIVI STRATEGICI E AZIONI

Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi, e si propone i seguenti obiettivi: evidenziare e analizzare le attività e i processi dell'Ente maggiormente esposti al rischio corruzione; individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità e impatto degli eventi dannosi (rischi/minacce); indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Le Amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C., tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative.

Il piano della prevenzione della corruzione indica il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio; non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e di controllo; indica le procedure appropriate per l'attività formativa dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di Responsabili Apicali e funzionari.

Il Piano, attraverso un'analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti: **mappatura del rischio; gestione del rischio.**

La **mappatura del rischio** comprende: a) l'identificazione delle aree di rischio; b) la collocazione nell'ambito di ciascuna area di rischio dei processi e delle attività dell'Ente; c) l'individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di rischio e processo; d) la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità di verifica ed all'impatto dell'evento dannoso.

La **gestione del rischio** comprende: a) l'individuazione delle azioni e misure di contrasto dei rischi (contromisure); b) l'associazione delle contromisure riferite alle aree di rischio e ai processi; c) l'indicazione dei responsabili dell'organizzazione e dell'adozione delle contromisure; d) l'indicazione dei responsabili della verifica dell'attuazione delle contromisure; e) la definizione delle linee di aggiornamento del piano.

Il presente Piano persegue i seguenti **obiettivi strategici** nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- 1) Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- 2) Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- 3) Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

I tre obiettivi strategici ai fini della prevenzione della corruzione si attuano attraverso le strategie/azioni meglio specificate nel successivo paragrafo IV.

Paragrafo III

SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:
- l'**ANAC (ex C.I.V.I.T.)**, che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, l. n. 190 del 2012);

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

- la **Corte di conti**, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- il **Comitato interministeriale**, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, l. n. 190 del 2012);
- la **Conferenza unificata** che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento alle regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, l. n. 190 del 2012);
- i **Prefetti** che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, l. n. 190 del 2012);
- La **S.N.A.**, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle le **pubbliche amministrazioni**, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art. 1 l. n. 190 del 2012);
- gli **Enti pubblici economici e i Soggetti di diritto privato in controllo pubblico**, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 l. n. 190 del 2012).

SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO DECENTRATO

Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione e relativi compiti e funzioni:

- Sindaco - Giunta Comunale

- il Sindaco designa il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190);

- la Giunta Comunale adotta il Piano Triennale Anticorruzione e i suoi aggiornamenti (art. 1, comma 8) della l. n. 190); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

- il **Responsabile della Prevenzione** (La l. n. 190/2012 prevede la nomina in ciascuna amministrazione del **Responsabile della prevenzione**; nel Comune di Montecorvino Rovella il Responsabile è **individuato nella persona del Segretario Generale p.t., dott.ssa Carla Grezzi**), che svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012); coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). Con le modifiche apportate alla l. 190/2012 dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1 lett. f), la tutela nei confronti del ruolo del RPCT è stata ulteriormente rafforzata. È stato introdotto un dovere di segnalazione all'ANAC anche di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo dei casi di revoca - nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso, l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del d.lgs. 39/2013 (richiesta di riesame entro trenta giorni);

- i **Referenti per la prevenzione** per l'area di rispettiva competenza - Viene prevista l'individuazione da parte dei responsabili di P.O., di un referente per ciascun settore. I Referenti svolgono attività informativa e di supporto nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e il costante monitoraggio sull'attività svolta dai Responsabili di P.O. assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;

- i **Responsabili di P.O.** per l'area di rispettiva competenza - svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001); sono direttamente responsabili della corretta attuazione del PIANO nell'ambito di competenza, ne verificano l'attuazione e vigilano sulla corretta e puntuale applicazione dei principi di cui al presente piano da parte dei dipendenti assegnati alla propria area; formulano proposte al fine di meglio individuare le attività dell'ente nelle quali potrebbe essere più elevato il rischio di corruzione; collaborano permanentemente e attivamente all'impianto della programmazione di prevenzione e alle sue necessità di modifica, tramite supporto e segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione, a richiesta o di propria iniziativa, su tutte le situazioni di cui sono a conoscenza che comportano la violazione delle regole contenute nel piano; raccolgono e monitorano informazioni e analisi sugli argomenti

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del []..

oggetto del PIANO, e relative connessioni normative almeno, ma non esclusivamente, in relazione al proprio ambito di attività, inoltrando report semestrali attestanti l'attività svolta e gli eventuali interventi operati in relazione al PIANO e alle fonti permanenti del sistema anticorruzione, nonché contenenti le eventuali criticità che meritano segnalazione d'intervento. Il report deve attestare l'eseguita verifica delle componenti del sistema anticorruzione di competenza, i controlli espletati sulle procedure, sulle regole di comunicazione e sul personale, la verifica del rispetto dei tempi procedurali e le anomalie eliminate, la verifica degli obblighi, dei divieti e degli adempimenti in materia di attività a rischio, di pubblicità, di comportamento e le eventuali sanzioni applicate, e comunque quanto operato in relazione al Piano e Tabelle allegate di mappatura rischi; svolgono una permanente attività di sensibilizzazione e attenzione, nei confronti del personale agli stessi assegnato, in relazione al sistema anticorruzione, svolgendo attività di informazione e formazione, nei confronti dei dipendenti, volti a prevenire la corruzione nella gestione dell'attività posta in essere dal settore di competenza. Dell'attività espletata deve essere data attestazione in occasione del report annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione; sono direttamente responsabili della corretta attuazione delle regole di Trasparenza e Pubblicità degli atti adottati e/o proposti, sia curando ogni aspetto delle procedure precedenti e successive nonché ogni eventuale obbligo di trasmissione a terzi, sia verificando la corretta e compiuta esitanzione di quanto disposto per il rispetto delle richiamate regole di Trasparenza e Pubblicità; assicurano il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e, per quanto attiene nomine e/o designazioni di propria competenza, si attengono alle disposizioni normative primarie e secondarie, anche tenendo conto dei divieti generali posti dall'ordinamento e dei vigenti obblighi di rotazione, per i quali devono attivarsi direttamente, nei termini dei poteri conferiti nel proprio ambito settoriale; segnalano immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ogni fatto/evento/comportamento che contrasti, nel metodo e nel merito, con il sistema anticorruzione delineato dalle fonti permanenti del sistema anticorruzione, contemporaneamente rassegnando le opportune azioni correttive adottate; definiscono regole e procedure interne di dettaglio, per agevolare l'attuazione del PIANO; ciascun Responsabile, in qualità di stazione appaltante, adempie a quanto previsto dal d.lgs n. 33/2013, curando nei termini previsti la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'ente, in formato digitale standard aperto dei seguenti dati: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. La comunicazione unica all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è fatta a cura del Responsabile di P.O. che dà comunicazione di avvenuto adempimento a quest'ultimo, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione.

- il **Nucleo di Valutazione** - partecipa al processo di gestione del rischio, considerando i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

- l'**U.P.D. (Ufficio Procedimenti Disciplinari)** - svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001); provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

- **tutti i dipendenti dell'Amministrazione** - partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi;

- **collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione** - osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; segnalano le situazioni di illecito.

E' onere e cura del responsabile della prevenzione definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Paragrafo IV

AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - REGISTRO DEI RISCHI

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

A. Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione - Il Piano prevede le misure ed indica l'area rispetto alla quale ciascuna di esse esplica, in maniera più diretta, la propria funzione: derivando, tuttavia, tutte le misure dal principio costituzionale della buona amministrazione (artt.97 e 98 della Costituzione), la loro applicazione genera effetti positivi in tutte le aree di rischio, e non solo in quelle alle quali sono più direttamente rivolte. E' opportuno precisare che **l'attuazione delle misure rappresenta obiettivo strategico per ciascun Responsabile di settore**, da inserirsi annualmente nel Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance (P.D.O) e da conseguirsi con le **risorse** attribuite annualmente con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e secondo la **tempistica** indicata nel presente Piano. Il livello di raggiungimento dell'obiettivo da parte di ciascun responsabile è valutato annualmente da parte del Nucleo di Valutazione, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato. Ogni anno nel PDO/Piano della performance sono inseriti anche specifici obiettivi di qualità legati all'attuazione delle previsioni del Piano. Occorre distinguere fra *"misure generali"*, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione e *"misure specifiche"*, che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi dei rischi.

Di seguito le tipologie principali di misure: misure di controllo; misure di trasparenza; misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; misure di regolamentazione; misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici; misure di semplificazione di processi/procedimenti; misure di formazione; misure di sensibilizzazione e partecipazione; misure di rotazione; misure di segnalazione e protezione; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure di regolazione dei rapporti con i *"rappresentanti di interessi particolari"* (*lobbies*).

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce lo strumento utile a porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Ente.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione.

Gestione del rischio

Per rischio si intende l'eventualità che si verifichino eventi corruttivi, intesi sia come condotte penalmente rilevanti, sia, più in generale, come comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche siano utilizzate strumentalmente per favorire interessi privati.

Il processo si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- 1. mappatura dei processi;**
- 2. valutazione del rischio per ciascun processo;**
- 3. trattamento del rischio.**

Imprescindibile, in tal senso, è l'analisi del **contesto esterno** (collocazione geografica, contesto istituzionale, tessuto economico e sociale), la quale ha come obiettivo quello di considerare quelle caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, che potenzialmente possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. L'ultima *"Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata"*, trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 13 dicembre 2021, è pubblicata sul sito web istituzionale della Camera dei Deputati e sul sito web del Ministero dell'Interno, ed è quella dell'anno 2020. Da detta relazione non si rilevano, relativamente allo specifico contesto geografico in cui ricade questo comune, fenomeni di criminalità o forme di pressione economico sociali suscettibili di incidere sulla regolare attività e terzietà dell'azione amministrativa di questo Ente.

Il Comune di Montecorvino Rovella è una cittadina di circa 12.202 abitanti (quindi sulla base delle indicazioni del P.N.A. è un *"piccolo Comune"* trovandosi demograficamente al disotto dei 15.000 abitanti) che ricade nell'area denominata "Picentini", presenta attività economiche legate alla agricoltura- in particolare produzione dell'olio di oliva, castagne, nocciole- alla pastorizia, ancora presente nelle montagne che circondano il centro abitato, vi sono, quindi, molte aziende agricole nonché un rilevante numero di attività commerciali ed artigianali, pubblici esercizi e strutture ricettive. Si tratta di una cittadina di antica storia e dimensioni notevoli del territorio prima delle varie "scissioni" (l'ultima a metà degli anni novanta con la nascita del Comune di Bellizzi), che hanno fortemente ridimensionato l'ampiezza territoriale dei confini. Il territorio è suddiviso in 14 frazioni, di cui Rovella

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

è il capoluogo e sede del Municipio. La più dinamica è sicuramente quella di Macchia, che si diversifica anche sotto l'aspetto della vocazione economica, trattandosi di una frazione che gode di una favorevole collocazione geografica, essendo prossima alla città di Battipaglia, cittadina più grande a sud di Salerno, ed alla cittadina di Bellizzi, nonché vicina ai più importanti snodi ed arterie stradali e autostradali: S.R. 164, SP 28/A, SP 428, SP 136, la SP 313 e autostrada A3 (SA/RC.).

L'andamento demografico è stato negli ultimi anni tendenzialmente in diminuzione. E' presente un fenomeno inverso di insediamento di migranti, soprattutto nelle frazioni alte e storiche di Votraci, Martorano e Marangi, per lo più provenienti dall'Est Europa e dal Nord Africa. Mentre l'immigrazione italiana si è insediata soprattutto nelle frazioni "basse" (quelle verso la Piana), in particolare "Macchia", per le caratteristiche economiche di quella area particolarmente dinamica sotto questi aspetti.

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione (*Allegato "3"*) ed alla gestione operativa, che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione, con riferimento, più specificamente, ai seguenti dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali; relazioni interne ed esterne.

Per entrambe le analisi, ad ogni buon conto, si fa espresso rinvio alle informazioni ed ai dati contenuti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 approvato dal Consiglio comunale e pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Bilanci".

"Figure sintomatiche" della sussistenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale saranno individuabili: nella mancanza di controlli e/o di trasparenza; nell'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; nella scarsa responsabilizzazione interna, nell'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; nella mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; nel ritardo o nella mancata approvazione degli strumenti di programmazione; nell'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali; nella reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; nella presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida.

Diversi sono i potenziali eventi rischiosi: la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare od i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

1. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente, al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Questa attività è stata effettuata nell'ambito di ciascuna struttura facente parte dell'assetto organizzativo del Comune di Montecorvino Rovella, analizzandone preliminarmente attribuzioni e procedimenti di competenza.

La mappatura dei processi è effettuata preliminarmente con riferimento a tutte le aree che comprendono i procedimenti ed a tutte le attività che la normativa e il P.N.A. considerano potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni (c.d. aree di rischio comuni e obbligatorie), secondo quanto meglio dettagliato nell'*Allegato "1"*.

2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*Allegati "4" e "5"*)

Per ciascun processo è effettuata la valutazione del rischio, attività complessa suddivisa nei seguenti passaggi:
- identificazione;

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

- analisi;
- ponderazione del rischio.

L'identificazione del rischio

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati, sono identificati e descritti mediante:

- consultazione e confronto con i Responsabili di P.O. competenti per Settore/Servizio;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni;
- indicazioni tratte dal P.N.A.

L'analisi del rischio.

Per ogni rischio individuato sono stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Amministrazione.

La **probabilità di accadimento** di ciascun rischio (= frequenza) è valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- discrezionalità;
- rilevanza esterna;
- complessità;
- valore economico;
- frazionabilità;
- efficacia dei controlli.

L'**impatto** è stato considerato sotto il profilo:

- organizzativo;
- economico;
- sull'immagine.

Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono stati graduati recependo integralmente i valori di seguito riportati:

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

- 0 = nessuna probabilità
- 1 = improbabile
- 2 = poco probabile
- 3 = probabile
- 4 = molto probabile
- 5 = altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- 0= nessun impatto
- 1= marginale
- 2= minore
- 3= soglia
- 4= serio
- 5= superiore

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (valore frequenza x valore impatto = livello complessivo di rischio).

Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 25.

Il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi è rappresentato dal processo, ovvero sia per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi; ciò in considerazione del dato di fatto che il Comune di Montecorvino Rovella rappresenta una amministrazione di dimensione organizzativa ridotta e con poche risorse e competenze adeguate allo scopo.

Le fonti informative potenzialmente utilizzabili sono costituite da: o le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti; o le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; o l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili; o incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità; o le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (es. internal audit) laddove presenti; o le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP o

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

provenienti dalla società civile sia prima che dopo la consultazione sul PTPCT); o le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento; o il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

La ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano di un trattamento e le relative priorità di attuazione». La fase di ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi.

L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato.

Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività.

Si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
0	NULLO
INTERVALLO DA 1 A 5	BASSO
INTERVALLO DA 6 A 10	MEDIO
INTERVALLO DA 11 A 20	ALTO
INTERVALLO DA 21 A 25	ALTISSIMO (Critico)

Esempi di indicatori di stima del livello di rischio sono rappresentati da: livello di interesse "esterno" (la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio); grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato); manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata (se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi); opacità del processo decisionale (l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio); livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano (la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità); grado di attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi).

3. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto.

Con il termine "**misura**" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Talvolta l'implementazione di una misura può richiedere delle azioni preliminari che possono a loro volta configurarsi come "misure" nel senso esplicitato dalla definizione di cui sopra. Ad esempio, lo stesso P.T.C.P. è considerato dalla normativa una misura di prevenzione e contrasto finalizzata ad introdurre e attuare altre misure di prevenzione e contrasto.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- "*misure comuni e obbligatorie*" o legali, in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente;
- "*misure ulteriori*", ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione.

Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

Va data priorità all'attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Queste ultime debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

Talune misure presentano poi carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo complesso, mentre altre sono, per così dire, settoriali in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività.

4. IL CONTROLLO

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

La terza fase del Piano contiene gli strumenti che consentono il controllo circa il rispetto delle misure previste nel Piano.

E' la fase più complessa e delicata da gestire e, al tempo stesso, quella che permette di verificare lo stato di attuazione del Piano, rendendolo davvero uno strumento utile e concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Ciascun Responsabile di Area è tenuto a trasmettere al RPCT n. 2 Report attestanti l'avvenuto rispetto delle previsioni del Piano, secondo la seguente tempistica: - 1° Report: entro il 30 giugno; - 2° Report: entro il 30 novembre.

Ciascun Responsabile di Area è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art.35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito del Comune (art.20 del decreto legislativo n.39/2013). In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. n. 39/2013, l'incarico è nullo.

Per assicurare un efficace sistema di controllo, ciascun Responsabile è tenuto ad adottare specifiche modalità di organizzazione dei controlli di competenza, in considerazione della struttura diretta e dei relativi rischi. Ad esempio, al fine di facilitare l'effettuazione delle successive verifiche, è raccomandabile che alla dichiarazione sia allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto nominato, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Dell'avvenuta adozione, ciascun Responsabile informa il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Cura degli adempimenti in materia di Trasparenza ed Accesso – Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale anche rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi. Il Piano indica le principali azioni e linee di intervento che l'ente intende seguire nell'arco del triennio 2022-2024 in tema di trasparenza. Per ciascuna azione è altresì indicato il soggetto tenuto agli obblighi di pubblicazione (**Allegato "6"**).

Cura dell'osservanza dei codici di comportamento – La L. n. 190/2012 ha previsto l'emanazione da parte del governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa (ovvero dal 28/11/2012), di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni finalizzato ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, prescrivendo espressamente (con ciò modificando anche il disposto dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001) che il codice sia consegnato al dipendente, il quale dovrà sottoscriverlo all'atto dell'assunzione, ed essere reso consapevole che la violazione dei doveri contenuti sia nel Codice di comportamento generale, che in quello del Comune di Montecorvino Rovella, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, costituirà fonte di responsabilità disciplinare, oltre ad essere rilevante ai fini della eventuale responsabilità civile, amministrativa e contabile.

La L. n. 190/2012 ha, infatti, sancito che ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento generale approvato con Decreto del presidente della Repubblica del 16/04/2013, n. 62, entrato in vigore il 19/06/2013, avente ad oggetto *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Il Codice si applica a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, ai sensi dell'art. 54 del DLgs n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1 c. 44 della L. 190/2012). Il Codice di Comportamento del Comune di Montecorvino Rovella è stato approvato inizialmente con deliberazione di Giunta n. 108 del 13.06.2014, quindi è stato approvato il nuovo codice di comportamento deliberazione n.49 del 14.04.2022 in osservanza delle Linee guida ANAC sull'aggiornamento dei codici di comportamento, di cui alla delibera ANAC n.177 del 19.02.2020, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.n.165/2001, ed infine, tenuto conto dell'obbligo di ulteriore aggiornamento entro il 31.12.2022 disposto dall'art.4, comma 2, D.L. n. 36/2022, come convertito con modificazioni dalla L.79/2022, è stato aggiornato con deliberazione di G.C.n.197 del 30.12.2022 ;

Il controllo sull'attuazione e sul rispetto dei codici è, innanzi tutto, assicurato dai Responsabili Apicali. *"I dirigenti dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento – sia generale, sia specifico – da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. In questa prospettiva, è necessario che i dirigenti si preoccupino della formazione e dell'aggiornamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza ed integrità, soprattutto con riferimento alla conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, sia generale, sia specifico"* (Civit,

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del []..

deliberazione 75/2013 cit.), mentre spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al Nucleo di Valutazione l'attività, rispettivamente, di vigilanza e di supervisione in merito all'osservanza del Codice. L'adozione del Codice di comportamento da parte del Comune di Montecorvino Rovella si è inserita nell'ambito delle azioni finalizzate a contribuire alla prevenzione della corruzione.

Misure di prevenzione - in linea generale si ritiene il modello di gestione del rischio sin qui adottato idoneo al raggiungimento degli obiettivi cui esso è preposto, ma, al contempo, suscettibile di miglioramenti, anche, e soprattutto, alla luce delle puntuali indicazioni fornite dall'ANAC. I margini di miglioramento riguardano le misure di attenuazione del rischio adottate, le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi (in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione), le verifiche ed i controlli effettuati, le giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione, il numero di incarichi e aree oggetto di rotazione (funzionari aree a rischio). Altro aspetto che si ritiene utile implementare è il collegamento tra sistema di programmazione, sistema dei controlli, obblighi di trasparenza e comunicazione e piano della performance, allo scopo di accrescere il sistema di amministrazione volto all'adozione di procedure e comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime o illecite e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa (ad es., con l'introduzione di meccanismi di premio ai Responsabili Apicali che favoriscano il meccanismo della rotazione nelle procedure di affidamento di lavori e servizi). Si individuano, anche per il triennio 2023-2025, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori cc.dd. a rischio:

Meccanismi di formazione e di attuazione delle decisioni - Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere conclusi con **provvedimenti espressi** assunti nella forma della determinazione amministrativa, ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, ecc.), salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale.

Provvedimenti conclusivi - Devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. Devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento. Devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. Di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del Procedimento) deve essere distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale. Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio, ogni Responsabile di Settore competente deve completare l'avvio della "standardizzazione dei processi interni" mediante la redazione di una check-list (lista delle operazioni) contenente per ciascuna fase procedimentale:

- ✓ - il responsabile del procedimento;
- ✓ - i presupposti e le modalità di avvio del procedimento;
- ✓ - i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare;
- ✓ - le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi
- ✓ - i tempi di conclusione del procedimento;
- ✓ - la forma del provvedimento conclusivo;
- ✓ - la modulistica da adottare;
- ✓ - i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa;
- ✓ - ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo.

Ogni Responsabile di settore provvede a rendere pubblici mediante il sito web dell'Ente, nell'apposita sezione inclusa in "Amministrazione Trasparente", i dati informativi relativi ai procedimenti tipo opportunamente standardizzati, con particolare riferimento alle attività a rischio individuate ai sensi del presente Piano.

Ciò, al fine di consentire il controllo generalizzato sulle modalità e i tempi procedurali.

L'ordine di trattazione dei procedimenti, *ad istanza di parte*, è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. Per i procedimenti *d'ufficio* si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, ecc.. Sussiste l'obbligo di astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di area che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale.

Meccanismi di controllo delle decisioni - Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

conclusivi dei procedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio online, raccolti nelle specifiche sezioni del sito web dell'Ente, in attuazione al D.Lgs. n.33/2013, e resi disponibili per chiunque a tempo indeterminato, salve le cautele necessarie per la tutela dei dati personali. In una logica di integrazione ed organicità degli strumenti organizzativi, ai fini dei meccanismi di controllo delle decisioni, si assume, quale parte integrante del presente documento, il regolamento in materia di controlli interni, in applicazione dell'art.3 del D. L. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, approvato da questo Ente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 10.01.2013.

Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano - I Responsabili di Settore comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti assegnati al proprio settore cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione. Tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione. Definita la procedura di standardizzazione dei processi interni per le attività a rischio di corruzione, i Responsabili di settore informano i dipendenti assegnati a tali attività nell'ambito della struttura di competenza ed impartiscono loro le relative istruzioni operative al fine di assicurare il monitoraggio costante sulle attività. In particolare, il dipendente assegnato ad attività a rischio di corruzione: dovrà riferire, attraverso un report semestrale, al Responsabile di area l'andamento dei procedimenti assegnati ed il rispetto dei tempi dei procedimenti; dovrà informare tempestivamente il Responsabile area dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano il ritardo. Il Responsabile di Settore dovrà intervenire tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare. Con cadenza semestrale, ogni Responsabile di Settore dovrà produrre al Responsabile della prevenzione della corruzione uno specifico report sulle attività a rischio di corruzione nel quale saranno evidenziati:

- ✓ -La pubblicazione dei procedimenti standardizzati;
- ✓ - I procedimenti attuati;
- ✓ - I Responsabili di procedimento;
- ✓ - Il rispetto dei tempi procedurali;
- ✓ - Le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti;
- ✓ - I motivi dell'eventuale mancato rispetto dei tempi procedurali;
- ✓ - Le azioni correttive intraprese e/o proposte;
- ✓ - Le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi;

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, entro 60 giorni dall'acquisizione dei report da parte dei referenti di ciascun Settore, può procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei risultati del monitoraggio effettuato.

Rotazione del Personale addetto alle aree a rischio – Per tutti i processi individuati come aree a rischio corruzione, sarà disposta, ove possibile e compatibilmente con le risorse umane in dotazione a ciascuna area, la rotazione degli incarichi in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore a cinque anni, onde evitare che possano consolidarsi posizioni di “privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con i medesimi utenti. L'applicazione di tale misura presenta, soprattutto per le amministrazioni locali, in relazione alle caratteristiche organizzative e dimensionali delle stesse, per come evidenziato dall'ANCI, profili di estrema problematicità in relazione alla imprescindibile specializzazione professionale e dunque infungibilità di alcune specifiche figure apicali operanti nelle amministrazioni locali.

Nel caso in cui non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, dovranno essere evidenziati i motivi dell'impossibilità nel PTPCT. Per le posizioni così individuate, il Responsabile della prevenzione provvederà a definire meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei procedimenti di controllo interno e all'esterno del sito dell'ente viene predisposta apposita sezione di verifica di atti su base statistica. Le rotazioni disposte saranno comunicate tempestivamente al responsabile del Settore Gestione risorse umane che costituirà e manterrà aggiornata l'anagrafica delle assegnazioni al personale in servizio presso l'ente segnalando al responsabile della prevenzione i responsabili apicali che non hanno operato la rotazione, senza anticipata giustificazione. Il responsabile del settore personale segnalerà, altresì, ogni necessità al fine del rispetto e dell'efficacia delle regole in materia di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Si sottolinea la necessità di adottare misure di rotazione che siano compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto

laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente (cfr. diritti sindacali, legge 5 febbraio 1992 n. 1042, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 1513). Con riferimento all'applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del personale dipendente che rivesta il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria, l'identificazione in via preventiva dei criteri di rotazione, tra i quali: a) individuazione degli uffici; b) la periodicità; c) le caratteristiche; sui citati criteri va attuata la preventiva informativa sindacale che va indirizzata all'Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi. Ciò non comporta un'apertura di una fase di negoziazione in materia. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

In ogni caso, valida alternativa alla rotazione – in un Ente di ridotte dimensioni come il Comune di Montecorvino Rovella - può essere costituita dalla opportuna articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) con cui siano attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche, come efficacemente evidenziato nelle Linee Guida di cui alla Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017; ancora, valida alternativa potrebbe essere costituita dalla cd. rotazione “funzionale” mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche, ovvero dalla previsione della “doppia sottoscrizione” degli atti, dove firmino, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale, nonché dal ricorso a formule organizzative che prevedano il lavoro in team.

Direttive - E' facoltà del Responsabile del Piano Anticorruzione emanare circolari esplicative e interpretative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di tutto il personale del Comune. Le direttive possono, altresì, stabilire specifiche modalità attuative delle misure previste nel Piano, qualora ciò si renda necessario per una più efficace applicazione delle previsioni del Piano stesso.

Effettuazione dei controlli interni di regolarità amministrativa - previsti dall'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dal “REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI”, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 10.01.2013;

Astensione in caso di Conflitto di interesse – L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato “*Conflitto di interessi*”. La disposizione stabilisce che “*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”. La norma contiene due prescrizioni: è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati ed i controinteressati. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile Apicale competente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Responsabile destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, esso dovrà essere affidato dal Responsabile ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il Responsabile, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della Corruzione. Nelle premesse degli atti di determina dei titolari di p.o. e di quelli endoprocedimentali in generale, dovrà essere riportata la dicitura “*Visto l'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990*”, finalizzata ad attestare l'avvenuta verifica da parte del sottoscrittore degli obblighi di legge vigenti in materia, in luogo della dichiarazione di insussistenza prevista nei precedenti Piani di Prevenzione, in quanto il ricorso reiterato a quest'ultima comporterebbe un aggravio del procedimento amministrativo e, di fatto, parrebbe introdurre – quasi di “default” - una sorta di presunzione di sussistenza di conflitto di interessi in capo al dipendente pubblico, conclusione, questa, non contemplata nel nostro ordinamento ed in contrasto con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

“PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025”, Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

Disciplina specifica in materia di incarichi extra-istituzionali, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività, incompatibilità specifiche per posizioni apicali, svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare prevedendo che appositi regolamenti debbano individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Con deliberazione giunta n. 59 del 22.03.2021, si è provveduto a formalizzare l'adozione di Regolamento disciplinante, ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012, l'assunzione di incarichi esterni ed il conferimento di incarichi interni al personale dipendente del Comune di Montecorvino Rovella.

Il D.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato: particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza; situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati; ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che: - lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli, per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; - il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori; - in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportino responsabilità su aree a rischio di corruzione. In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconfiribilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: - incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; - incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18. La situazione di inconfiribilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconfiribilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico. Per "incompatibilità" si intende "*l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico*" (art. 1 d.lgs. n. 39). Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39. A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39).

La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

La disposizione stabilisce che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006). I predetti soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti: - sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; - sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Disciplina specifica in materia di partecipazioni a commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi apicali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. -Con la nuova normativa sono state introdotte anche misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35 *bis*, inserito nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede: *“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”*

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18. Si segnalano all'attenzione i seguenti aspetti rilevanti:- in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale);- la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 *bis* riguarda sia l'attribuzione di incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l'ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori;- in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua violazione si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento;- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva. Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) - Ai sensi dell'art. 54-bis del DLgs 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, c. 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente *“PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025”, Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].*

che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e segg. dalla L. 24/1990 e s.m.i.. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigilerà affinché le misure di cui al c. 51 dell'art. 1 della L. 190/2012 siano effettive, predisponendo le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato.

La legge 30 novembre 2017, n.179 (*"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*), recependo le indicazioni dell'ANAC, rende più stringente il procedimento di segnalazione e dà alcune nuove indicazioni sulla tutela del denunciante, ed ulteriori indicazioni sono fornite dalle nuove Linee Guida Anac in materia, assunte con deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza ha attivato e reso utilizzabile sul sito istituzionale dell'Ente, apposito software per le segnalazioni che garantisca l'anonimato "whistleblower" al link <https://comunedimontecorvinorovella.whistleblowing.it/#/>, adeguato alle indicazioni del D.Lgs. al 10/03/2023 n° 24

Misure antiriciclaggio

1. L'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 231/2007, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

La comunicazione va fatta attraverso l'apposito applicativo individuato nel sito "uif.bancaditalia.it".

2. Gli indicatori di anomalia soggettivi e oggettivi sono individuati in allegato al documento della UIF avente ad oggetto "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni", così come gli indicatori specifici per settore di attività (il documento UIF è allegato al presente Piano).

3. I Responsabili di settore ed il Segretario generale, qualora nel corso dell'attività istituzionale si imbattano in operazioni sospette, aventi cioè gli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nell'allegato documento, hanno l'obbligo di darne comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

Con delibera G.C. n. 181/2022 "individuazione del "gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio" di cui al dm del 25.9.2015 e approvazione atto organizzativo per disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" è stato approvato l'atto organizzativo per disciplinare le modalità operative per effettuare le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio, individuando il Gestore delle segnalazioni nella persona del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Le misure antiriciclaggio sono, pertanto, contenute nella suddetta delibera, alla quale si rinvia.

Formazione del personale – Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, il Comune di Montecorvino Rovella assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente operante nelle aree più esposte al rischio di corruzione ed illegalità, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. Relativamente alle iniziative da intraprendere, il Comune di Montecorvino Rovella si propone di porre in essere, da un lato, attività finalizzate a "far crescere" la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano dei dipendenti, e, dall'altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica.

In questa prospettiva, il Comune promuove al suo interno percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non solamente della normativa in materia ma anche degli obiettivi e delle finalità ad essa connessi e a consolidare un atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino e al miglioramento continuo. L'obiettivo per ciascun anno del triennio è di effettuare almeno 3 ore di formazione per ciascun dipendente su una o più delle seguenti tematiche:

- ✓ legalità;
- ✓ normativa anticorruzione;
- ✓ normativa in materia di trasparenza;
- ✓ contenuti del PTPC;

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

- ✓ contenuti del Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici;
- ✓ contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montecorvino Rovella;
- ✓ struttura e funzionamento del sito web;
- ✓ diritto di accesso;
- ✓ diritto di accesso civico.

La formazione riguarderà, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure (ad es., controlli, semplificazioni procedurali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza).

Il necessario oggetto dell'azione formativa si articola in un livello generale, per tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze, i temi dell'etica e della legalità e i codici di comportamento, ed in un livello specifico, per il responsabile anticorruzione, i componenti degli organismi di controllo, i dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, che riguarda invece temi settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascuno di tali soggetti nell'amministrazione.

La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, i titolari di P.O., propongono al Responsabile della Prevenzione i nominativi del personale ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio.

Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione, sentiti i Titolari di P.O., redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione agli interessati. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Responsabile della Prevenzione della corruzione definisce, sentiti i Titolari di P.O., il programma annuale della formazione da svolgersi nell'anno successivo.

Nel piano di formazione si indicano e prevedono:

- I) le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate nel presente Piano, nonché sui temi della legalità e dell'etica e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- II) i dipendenti, i funzionari, i Responsabili Apicali che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- III) la individuazione dei docenti (deve essere effettuata con personale preferibilmente non in servizio presso il Comune e che, collocato in quiescenza, abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione; la individuazione di personale in quiescenza è finalizzata a reclutare personale docente disponibile in modo pieno e che non abbia altri impegni che distraggano dalla attività formativa prevista nel presente articolo); il ricorso a *corsi on line*, i quali presentano suddetti indubbi vantaggi: risparmio notevole dei costi, non richiedendo la presenza in loco di docenti; ottimizzazione di tempi e costi a livello logistico, atteso che consentono al Personale interessato di seguire il corso dalla propria postazione e, nei casi di e-learning che non preveda l'interazione in tempo reale con la docenza, anche secondo tempi scelti liberamente in base alle proprie disponibilità e necessità (e non in date prefissate), senza pregiudizio delle esigenze di servizio, né di quelle personali del Lavoratore (ad es., fruizione ferie) e senza che variabili esterne (ad es., malattia) possano comprometterne il buon esito;
- IV) un monitoraggio della formazione e dei risultati acquisiti.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel p.e.g., gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Regolamento applicativo in tema di incompatibilità ed inconfiribilità – Con deliberazione giunta n. 58 del 22.03.2021, si è adottato il *regolamento sulla procedura interna per il conferimento in via sostitutiva degli incarichi*, che detta norme di specificazione in materia di incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi, come previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190").

Patto di Integrità – Sui patti di integrità, l'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 recita: "*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei Protocolli di legalità o nei Patti di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*". La Determinazione n. 4/2012 dell. AVCP chiarisce inoltre che: "*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei Protocollo di Legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta l'impresa concorrente accetta in realtà regole che rafforzano comportamenti già doverosi*".

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale oltre alla conseguenza comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara". Il PNA prevede che: "Le Pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, di regola predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le Pubbliche amministrazioni inseriscono negli Avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di Legalità o del Patto di Integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

Anche il Comune di Montecorvino Rovella applica il Patto di Integrità. A tale scopo è stato individuato lo schema che viene di seguito riportato: "PATTO DI INTEGRITÀ" Tra il Comune di Montecorvino Rovella e

Questo documento, previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto; la mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalle gare. Questo documento costituisce parte integrante di questa e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Montecorvino Rovella. Questo Patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Montecorvino Rovella e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Montecorvino Rovella impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. Il Comune di Montecorvino Rovella si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco delle offerte respinte con la motivazione quotata, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Montecorvino Rovella qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri soggetti concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Montecorvino Rovella, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi". La sottoscritta Ditta prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:-risoluzione o perdita del contratto;-escussione della cauzione di validità dell'offerta;-escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;-responsabilità per danno arrecato al Comune di Montecorvino Rovella nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;-responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;-esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Montecorvino Rovella per anni 5. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra il Comune di Montecorvino Rovella e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente. Per tutti gli adempimenti, relativi sia al controllo dell'osservanza degli obblighi sia relativi alla eventuale applicazione di sanzioni derivanti dal presente atto, provvederà il Dirigente responsabile della procedura di gara. Data,...

Azioni di sensibilizzazioni della società civile e comunicazione pubblica - Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'Utenza e l'ascolto della Cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

-Sarà resa oggetto di valutazione l'opportunità di provvedere all'istituzione della "Giornata della Trasparenza e dell'Anticorruzione" del Comune di Montecorvino Rovella per il giorno 9 Dicembre di ogni anno. Ciascun Responsabile di settore, inoltre, nell'ambito della propria sfera di competenza, è tenuto a segnalare articoli di stampa o comunicazioni sui media che appaiano ingiustamente denigratori dell'organizzazione o dell'azione amministrativa affinché sia diffusa tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti per mettere in luce il corretto agire dell'amministrazione. Così pure ciascun responsabile di settore si attiva per segnalare informazioni di stampa su casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall'Amministrazione affinché se ne dia notizia anche sul sito internet del Comune;

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

- Incremento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio/autocertificazioni previa definizione di una procedura e di programma dei controlli;
- Verifiche della corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi dell'art. 84 co. 4 del Dlgs n. 163/2006 e rotazione dei componenti delle commissioni di gara per tutte le procedure diverse da quelle aperte;
- Rotazione dei componenti delle commissioni di selezione del personale;
- Redazione delle varianti in corso d'opera nel rispetto rilievi formulati da ANAC con comunicato del 24 novembre 2014 (con individuazione delle seguenti figure sintomatiche della sussistenza di criticità: Carente istruttoria sull'ammissibilità della variante – Motivazioni non coerenti; Errore di progettazione; Non coerenza tra la consistenza della variante e i tempi aggiuntivi concessi; Assenza di nesso funzionale tra le opere in variante e quelle di progetto; Variazioni sostanziali; Commistione tra varianti e opere di completamento);
- Realizzazione di un sito di collaborazione nella intranet e pubblicazione nello stesso di format e check list degli atti di competenza di ciascun Settore;
- Attuazione del Piano di informatizzazione di cui all'art. 24 comma 3-bis del DL. n. 90/2014, approvato con deliberazione di Giunta nr. 206 del 29.12.2017 (il DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014 ha sancito altri obblighi per le PA locali, in tema di piani di informatizzazione e di catalogo dei dati in loro possesso, finalizzato all'informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese; le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta);
- Vigilanza sull'effettiva adozione del PTPC/integrazioni al modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 agli Enti di diritto pubblico/ di diritto privato vigilati e finanziati dall'ente e Società Partecipate mediante acquisizione di attestazioni/certificazioni dei RPC dei suddetti soggetti - Le società controllate dall'amministrazione comunale applicano le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33 della L. 190/2012. Le società in house providing sono inoltre tenute a nominare un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art.6 del decreto legislativo n.231/2001. Nel caso in cui non siano dotate dei sistemi di controllo previsti dal decreto legislativo n.231/2001, le società controllate debbono dotarsi di un proprio Piano di prevenzione della corruzione. Il Comune di Montecorvino Rovella si impegna a vigilare sulla corretta e regolare applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle società controllate;
- Mappatura dei processi ed analisi propedeutica all'informatizzazione di processi sulla base delle esigenze dell'Ente - Anche l'informatizzazione dei processi può fornire un importante contributo alla strategia del Piano: la dematerializzazione degli atti, per esempio, oltre a semplificare il lavoro e a ridurre le spese per la carta, riduce il rischio di alterazione dei provvedimenti amministrativi;
- Politiche sulla performance, che contribuiscano alla costruzione di un clima organizzativo che favorisca la prevenzione della corruzione e che esigano che le misure di prevenzione della corruzione siano tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti - La strategia della buona amministrazione, in un'ottica anche di prevenzione della corruzione, deve trovare nella programmazione operativa un alleato, al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi che si prefigge. Ogni anno nel Piano dettagliato degli Obiettivi/Piano della performance (PDO) vengono inseriti specifici obiettivi di qualità legati all'attuazione delle previsioni del Piano;
- Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione;
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa;
- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. da azionare ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e/o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].

- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;
- Obbligo di comunicazione al RPC della presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale di 12 mesi;
- Obbligo di comunicazione al RPC delle procedure di affidamento per le quali sia pervenuta una sola offerta;
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti;
- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta;
- Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara;
- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.
- Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti
- Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oggetto di verifica anche in sede di controllo di gestione e controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del Regolamento dei controlli interni. Con specifico riferimento al rischio di corruzione, il rispetto dei termini procedurali è un importante indicatore di correttezza dell'agire del pubblico ufficiale. Di contro, il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un'anomalia. Tale anomalia deve poter essere in ogni momento rilevata dal Responsabile di Area in modo da:
 - riconoscere i motivi che l'hanno determinata;- intervenire prontamente con adeguate misure correttive. A tal fine, il dipendente assegnato alle attività previste nel presente Piano, deve informare tempestivamente il Responsabile di settore dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il ritardo. Il Responsabile di settore interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare.
- Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere - Con cadenza annuale i Responsabili di Settore comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio dell'area di appartenenza, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Responsabili di Settore e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in suddetti procedimenti. L'art. 53, comma ter, del D.lgs. 165/2001, prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi i Responsabili di servizio devono prevedere l'obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti di cui al comma 1). I Responsabili di Servizio segnalano eventuali violazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione per i successivi adempimenti consequenziali. Nei contratti individuali di lavoro dovrà essere inserita una clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti.

PARAGRAFO V RESPONSABILITÀ

Responsabilità del responsabile della prevenzione.

Responsabilità dei dipendenti.

Responsabilità dei Responsabili di P.O..

La responsabilità del responsabile della prevenzione.

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ■ del ■.,

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile, sono previsti consistenti responsabilità, in caso di inadempimento.

In particolare all'art. 1, comma 8, della l. n. 190 si prevede una responsabilità dirigenziale per il caso mancata predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che *“la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”*. La previsione di questa responsabilità rende necessaria la creazione di un collegamento tra l'adempimento normativamente richiesto e gli obiettivi individuati in sede di negoziazione dell'incarico dirigenziale e nello stesso inseriti. Parimenti tali obiettivi devono essere inseriti nel P.P. in modo che siano oggetto di adeguata valutazione della *performance* individuale.

All'art. 1, comma 12, della l. n. 190 si prevede inoltre l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile della prevenzione della corruzione per il caso in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova entrambe le circostanze di cui alle lett. a) e b). La disposizione in particolare stabilisce che: *“In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:*

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;*
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”*.

La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione devono essere rispettate da tutti i dipendenti: *“la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”*;

La responsabilità dei Responsabili di P.O. per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte.

L'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009;
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Paragrafo VI

TRASPARENZA ED ACCESSO- ANNI 2023-2025

PREMESSA

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera Collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

L'articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 fornisce una definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone l'obbligo in capo alle pubbliche Amministrazioni di predisporre il “Piano triennale per la trasparenza e l'integrità”.

“PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025”, Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del []..

Il Piano, da aggiornarsi annualmente, è redatto sulla base della normativa vigente, nonché delle linee guida adottate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con delibere n. 6 e 105 del 2010, e 50 e 59 del 2013, deve contenere:

- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli "stakeholder" interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Piano per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, indica le principali azioni e le linee di intervento che l'ente intende seguire nell'arco del triennio 2018-2020 in tema di trasparenza.

Nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* è ribadito che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, nonché evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013), specificandosi, altresì, che le misure del Piano triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di suddetto Piano. Successivamente, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha sancito l'unificazione in un solo strumento del PTPC e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità.

Il d.lgs. n. 33/2013, come successivamente integrato e modificato, è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza, atteso che ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico.

Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance.

FONTI NORMATIVE

- Il D.Lgs 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- il *decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

- Il D.Lgs 150/2009 che all'art. 11 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del []..

- Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza tramite l'“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo inoltre i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.
- La Deliberazione n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza.
- La Deliberazione n. 2/2012 della CIVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT al mese di ottobre 2011.
- La Deliberazione CIVIT n. 35/2012 sulla applicabilità dell'art 18 d.l. n. 83/2012 convertito, con modificazioni, con l. n. 134/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013 concernente la pubblicità su internet della concessione di sovvenzioni, contributi corrispettivi (a persone o professionisti) e di vantaggi economici di qualsiasi genere.
- L'art 1 comma 9 lett. f della legge 6 novembre 2012 n. 9 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione” secondo cui il piano anticorruzione individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
- Il Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 (con le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni.
- La Legge n. 15 del 04.03.2009 sulla “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”.

PRINCIPI DI NECESSITÀ, PERTINENZA E NON ECCEDENZA DEI DATI PERSONALI

Questa sezione del Piano contiene l'elenco dei dati che saranno pubblicati nel sito istituzionale.

A tal riguardo, l'Amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, come prescritto dalle delibere dell'Autorità garante.

Sulla base della vigente normativa, sul sito del comune devono essere pubblicati, in particolare, i dati di cui alle Delibere della Civit n. 105/2010, n.2/2012 e n. 50/2013.

Suddetti dati saranno oggetto di revisione periodica al fine di adeguarli alla normativa sopravveniente.

Il Comune è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla *home page*, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Il diritto alla protezione dei dati personali trova il suo pieno ed effettivo riconoscimento solo se sono rispettati tutti i principi e le regole alla base delle garanzie previste dalla normativa comunitaria e dal Codice a tutela dell'individuo, della sua riservatezza e della sua dignità. Fra questi assumono particolare importanza il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice), il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali e quello di indispensabilità del trattamento di dati sensibili e giudiziari, tutti di derivazione comunitaria (artt. 3, 11, comma 1, lett. d), e 22, comma 3, del Codice; art. 6 direttiva 96/45/CE). Tali principi devono trovare applicazione anche in presenza di norme di legge e di regolamento che impongano la pubblicazione di atti o documenti. In tal caso, deve essere rimessa alla cura dell'amministrazione la selezione, all'interno dell'atto o documento in via di pubblicazione, dei dati personali da oscurare o comunque da espungere.

Come ha ricordato il Garante nelle Linee guida citate, prima di intraprendere un'attività che comporta una diffusione di dati personali, l'ente pubblico deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può

essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi, adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario.

Ciò, soprattutto quando vengano in considerazione informazioni sensibili (si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio). In proposito, può risultare utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

Com'è noto le categorie dei dati sensibili e giudiziari sono assoggettate ad una disciplina di maggior rigore e con più ampie garanzie a tutela dei diritti dell'interessato.

Quanto ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, si rammenta che per previsione normativa nazionale, di derivazione comunitaria, quale presidio della riservatezza e dignità della persona, è previsto il divieto assoluto di diffusione (quindi di pubblicazione con mezzi che ne consentano una fruizione generalizzata) di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli individui (art. 22, comma 8, del Codice; art. 8 dir. 95/46/CE).

In particolare, *“Sui siti web della Pa non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sulla vita sessuale. Vanno esclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti dai quali si possano ricavare dati sullo stato di salute o di uno stato economico-sociale degli interessati: si pensi al riconoscimento di agevolazioni economiche, alla fruizione di prestazioni sociali collegate al reddito, come l'esenzione dal contributo per le refezioni scolastiche o dal ticket sanitario, i benefici per portatori di handicap, il riconoscimento di sussidi ad anziani non autosufficienti, i contributi erogati per la cura di particolari malattie o per le vittime di violenza sessuale. Così come non appare giustificata la diffusione di dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, quali ad esempio l'indirizzo di casa, il codice fiscale, le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE, informazioni sulle condizioni di indigenza. Più in generale, le pubbliche amministrazioni nel pubblicare atti o documenti dovranno rendere inintelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono perseguire nel caso concreto”* (Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pa - 7 febbraio 2013).

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI

In ossequio alle vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un'apposita sezione, denominata *“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”*. Analogamente, altri contenuti, la cui pubblicazione è obbligatoria, sono collocati in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti.

La pubblicazione *on line* dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nelle *“Linee Guida Siti Web”*, in particolare con le indicazioni contenute nel suddetto documento, relative ai seguenti argomenti: - trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;- aggiornamento e visibilità dei contenuti;- accessibilità e usabilità;- classificazione e semantica;- formati aperti;- contenuti aperti.

Secondo le linee organizzative in vigore nell'Ente i dati devono intendersi *“validati”* in quanto a completezza e coerenza complessiva, dal relativo Responsabile e quindi pubblicati; i dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

Nell'ambito organizzativo interno, l'Ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza.

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti.

Si intende perseguire la crescita di una cultura della trasparenza consolidando il già presente atteggiamento orientato al servizio del cittadino e considerando la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

È importante quindi promuovere percorsi di sviluppo formativo, prioritariamente interni, mirati a supportare questa crescita culturale, che potrà contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Sarà inoltre opportuno definire la fattibilità, eventualmente con progetti di sperimentazione, di strumenti di interazione che possano restituire all'ente il feedback circa l'operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo delle performance (ad es, strumenti di rilevazione della *customer satisfaction*).

Dovrà, poi, essere intensificata dagli uffici deputati all'erogazione di servizi finali all'utenza la funzione di ascolto, con riguardo alla qualità dei servizi offerti, in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

Ai fini dell'individuazione dei contenuti del Piano, si perseguirà il massimo coinvolgimento oltre che del Responsabile della Trasparenza, anche dei Responsabili Apicali titolari di posizione organizzativa, anche tramite

“PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025”, Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del []..

ricepimento nel Piano degli Obiettivi dell'Ente degli elementi ritenuti maggiormente strategici, o comunque significativi, in materia di trasparenza.

VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza è garantita dall'attività di controllo dei seguenti soggetti istituzionali:

a) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PIANO

Il responsabile del Piano, avvalendosi della struttura dei vari settori svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Inoltre provvede all'aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico segnalando, proporzionalmente alla gravità della violazione, agli organi competenti (organi di indirizzo politico, O.I.V., Autorità nazionale anticorruzione, ufficio di disciplina) eventuali casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione. Infine segnala gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, al O.I.V. ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 43).

b) OIV -

Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance valutando, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori; al pari degli altri soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati (art. 44).

c) AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) -

L'ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi ed ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Inoltre, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza. La CIVIT può avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione.

SANZIONI

L'inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono, comunque, valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

ACCESSO CIVICO (CD. LIMITATO)

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5).

Afferisce a tutto ciò che, per norma di legge, deve essere pubblicato nell'apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"; se ciò non avviene, chiunque ha diritto di rilevarlo ed ottenerne la pubblicazione; è sufficiente un'istanza senza motivazione e non occorre indicare alcun interesse personale a tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

Le amministrazioni sono tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto ed a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, l'art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

ACCESSO GENERALIZZATO – Il D.lgs. n. 97/2016 introduce un diritto ulteriore, sia rispetto al diritto documentale di accesso agli atti, che all'accesso civico limitato (cd. amministrazione trasparente), nel senso che è molto più ampio, in quanto ha ad oggetto ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione (a differenza dell'accesso civico, che afferisce agli atti, documenti e informazioni oggetto di *"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025"*, Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIANO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del).

obblighi di pubblicazione e che costituisce rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge).

La *ratio* di suddetta tipologia di accesso risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, oltre che di promuovere la partecipazione all'attività amministrativa. Come previsto nella legge 190/2012, il principio della trasparenza costituisce, inoltre, misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto anticipato della corruzione.

Anche in questo caso, dunque, è sufficiente un'istanza senza motivazione e non occorre indicare alcun interesse personale a tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Iniziative da avviare/proseguire nel triennio 2023-2025

Le iniziative che si intendono avviare/proseguire per il triennio in esame sono finalizzate agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013, sia in termini di adeguamento degli strumenti informatici per l'accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione, sia in termini di sensibilizzazione alla legalità ed allo sviluppo della cultura dell'integrità.

a) **Integrazione dati** - L'obiettivo è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità nella Sezione "Amministrazione trasparente" consentendone così l'immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, e, pertanto, la conoscenza dei molteplici aspetti dell'attività svolta dall'Ente.

b) **Collegamenti con il Piano della Performance** - Posizione centrale nel Piano per la trasparenza occupa l'adozione del PDO (Piano degli Obiettivi)/Piano delle Performance, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi dell'Amministrazione e relativi indicatori di risultato, unità operative responsabili e personale coinvolto. L'interrelazione tra i due documenti è sancita dall'art 44 del decreto di riordino della Trasparenza (D.Lgs 33/2013) per il quale *"il Nucleo di Valutazione (in Questo Ente, Organismo Indipendente di Valutazione, n.d.r.) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integritàquelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché il Nucleo di Valutazione, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati?"*.

Nell'ambito di questa logica, il Piano Performance del Comune individuerà tra i suoi obiettivi strategici la Trasparenza. Si dovrà prestare maggiore attenzione al "livello alto" della programmazione e per i Responsabili Apicali ed i funzionari sarà centrale la "performance organizzativa", una tipologia multidimensionale attraverso la quale si va a valutare non solamente l'economicità nei processi gestionali, ma anche l'efficacia nel perseguimento delle politiche pubbliche poste in essere dall'amministrazione locale. La "performance organizzativa" andrà poi trasferita nella "performance individuale" e tutto il personale dovrà essere coinvolto nel processo di perseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi, che avranno a riferimento gli indicatori di bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal decreto del Ministero dell'interno 22 dicembre 2015 o quelli aggiuntivi che il singolo Ente locale riterrà di inserire.

c) **Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata** - La previsione di una disciplina della PEC all'interno del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità è funzionale all'attuazione dei principi di trasparenza e risponde agli obblighi previsti dal legislatore. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che consente al mittente di ottenere la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale.

Ai sensi del comma 2-ter, dell'art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel loro sito istituzionale di servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta.

L'Art. 11, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 puntualizza che *"Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69"*.

A questo scopo, si provvederà a curare il costante aggiornamento delle caselle di posta PEC all'interno dell'ente.

Strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione e Responsabile

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025", Sezione rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. [] del []..

Il Piano triennale è predisposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascuna Area, i Responsabili Apicali devono provvedere al caricamento diretto dei dati di propria competenza da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente (All.6 obblighi di trasparenza). A tal fine il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente. Si avvale, in particolare, del contributo dei Settori, dei servizi e degli uffici e dell'Ufficio Informatico.

Nello specifico:

- Il Responsabile dell'Ufficio Informatico è la figura coinvolta nel processo di sviluppo del sito, ne gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, nel rispetto delle linee guida dei siti web; funge da interfaccia tecnica tra l'O.I.V., il Responsabile della Trasparenza e i Responsabili Apicali;
- I Responsabili di P.O. dell'Ente sono responsabili del dato e dell'individuazione dei contenuti per la parte di loro competenza; collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- l'O.I.V. esercita un'attività di impulso, nei confronti dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo e del responsabile della trasparenza, per l'elaborazione del piano; verifica, inoltre, l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità.

4. Azioni per garantire e promuovere l'immagine, la trasparenza e la partecipazione

Per garantire un adeguato livello di trasparenza, il Comune di Montecorvino Rovella, in ottemperanza anche ad ulteriori disposizioni normative, ha intrapreso le seguenti azioni.

E' dotato di un sito web istituzionale, contenente l'albo pretorio on line e la sezione Amministrazione Trasparente, regolarmente aggiornato e in via di ulteriore implementazione; utilizza gli strumenti ed alla comunicazione informatica e pubblica i recapiti di posta elettronica degli Uffici indicati nelle varie sezioni del sito istituzionale. Ottempera alle disposizioni di Legge in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale "Amministrazione trasparente" dei dati resi obbligatori dalla Legge, nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono state ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte dal Comune.

Infatti, la conoscenza delle funzioni proprie dell'Ente, nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e completa informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in modo consapevole.

Monitoraggio interno

Il Responsabile verifica lo stato di attuazione del Piano, segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli dirigenti relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

L'O.I.V. vigila sull'adempimento degli obblighi di trasparenza e sui relativi contenuti, tenuto conto che l'ente punta ad integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Piano con quelli del Piano della Performance.

NORME DI CHIUSURA - ETEROINTEGRAZIONE

Le norme del presente Piano integrano le disposizioni contenute all'interno del "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2023-2025", sezione "Anticorruzione del PIAO 2023/2025, nell'ipotesi di conflitto con disposizioni contenute in precedenti Piani di Prevenzione, prevalgono le disposizioni della presente versione di Aggiornamento.